



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n.69/2012 promossa da:

MODA S.A.S. E C^o N^o con gli avv.ti

- RICORRENTE -

contro

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI REGGIO EMILIA - MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, rappresentata e difesa dal funzionario delegato

- CONVENUTA -

in punto a : opposizione ordinanza-ingiunzione

FATTO E DIRITTO

Le ricorrenti C^o N^o che agisce in proprio, e la ditta C^o Moda convengono in giudizio la Direzione Territoriale del Lavoro di Reggio Emilia al fine di sentir dichiarare nulla l'ordinanza ingiunzione n. 674/2011 prot. n. 31255 del 16.12.2011, di complessivi euro 3.288,70 emessa dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Reggio Emilia per sanzioni amministrative inerenti a presunte irregolarità nella assunzione di un lavoratore.



Era avvenuto che il 26/3/2010 personale congiunto INPS e DTL svolse un accertamento ispettivo presso il banco di commercio ambulante gestito dalla ditta C. M. Moda, presente al mercato del venerdì in F. [redacted]

In quell'occasione fu trovato intento al lavoro il sig. C. F. [redacted] fratello della attuale ricorrente, il quale insieme al padre C. M. [redacted] era in quel momento impegnato nella gestione dell'esercizio.

Dalle dichiarazioni rese in quella sede dai due presenti gli ispettori hanno ricostruito la fattispecie come di lavoro subordinato non regolarizzato, prestato a far data dal febbraio 2010, e dunque per un totale di 4 giornate lavorative; va rilevato infatti che con domanda del 29/3/2010 C. F. [redacted] è risultato iscritto, in qualità di collaboratore di impresa familiare, nei registri INPS a far data dal 1/3/2010.

Parte ricorrente impugna il predetto verbale sostenendo che la prestazione resa da C. F. [redacted] non è in nulla assimilabile a lavoro subordinato, in quanto resa nell'ambito di rapporti familiari e con finalità esclusive di solidarietà nei confronti del proprio nucleo familiare.

Si costituiva la DTL di Reggio Emilia producendo copia del verbale ispettivo di cui è causa e contestando radicalmente le deduzioni avverse.

Veniva svolta attività istruttoria, ed all'udienza del 7 maggio 2014 il Giudice ha pronunciato la presente sentenza contestuale.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Sia dalle dichiarazioni rese da C. F. [redacted] e dal di lui padre C. M. [redacted] al momento dell'ispezione, sia dalle successive raccolte in sede testimoniale, emerge il quadro di una famiglia che gestisce una modesta realtà imprenditoriale consistente nel commercio ambulante di articoli di vestiario, nella quale C. F. [redacted], studente fino al febbraio 2010 (l'accertamento ispettivo è del 26 marzo 2010) era in procinto di inserirsi anche "per non vederlo sfaccendato a casa" (così all'udienza del 23/10/2013 il padre C. M. [redacted]).

Il giovane –le cui mansioni si dovevano limitare al carico e scarico del furgone- stava in quel giorno sostituendo la sorella e la madre –di solito ed esclusivamente addette alla vendita- poiché le stesse erano assenti per ragioni di salute.

Orbene, l'estrema limitatezza della collaborazione (circoscritta a quella mattina di lavoro, ovvero, al più, ad una precedente), la assoluta assenza di rapporti gerarchici, l'occasionalità del fatto, portano a concludere per l'inesistenza di un rapporto di subordinazione (ma anche di collaborazione familiare) tra la società ricorrente e C. F. [redacted] relativamente al periodo in oggetto (4 giornate di



febbraio 2010), che evidentemente rese quel giorno mera attività di aiuto al padre a fronte dell'assenza delle titolari dell'azienda, impegnate in una visita medica.

All'evidenza, come sottolineato dalla difesa attrice, la prestazione si configura come un semplice e doveroso aiuto reso 'affectionis vel benevolentiae causa', come ricorda anche la Cassazione nella sentenza 11089/2012 citata in ricorso.

Tanto basta per ritenere nulla l'ordinanza ingiunzione opposta, e non dovuta alcuna sanzione per i fatti di cui è causa.

Le spese di lite sono compensate tra le parti posto che le iniziali dichiarazioni raccolte dagli ispettori potevano far insorgere il dubbio sulla reale conformazione del rapporto in corso.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:

1. Accoglie il ricorso e pertanto annulla l'ordinanza ingiunzione di cui è causa, accertando che nulla è dovuto per i fatti di cui al verbale ispettivo 20/4/2010.
2. Compensa tra le parti le spese di lite.

Reggio Emilia, 7 maggio 2014.

IL Giudice del Lavoro

Dr.ssa Elena Vezzosi

